

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2021

Approfondimento su: Aps sportive e agevolazioni

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mar.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Dom.28**

Imposte dirette

Termine per la trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie riferite al mese precedente (Art. 7 D.M. Finanze 19.10.2020).

Dom.28*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Aps sportive e agevolazioni

Molte associazioni sportive dilettantistiche decidono di diventare APS con conseguente iscrizione al RUNTS essendo la loro attività conforme ai dettami della lett. t), art. 5 del codice del terzo settore. Esaminiamone i pro e i contro. Da un lato le ASD che sono anche ETS/APS, perdono la possibilità di applicare il loro particolare regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici, così come previsto e disciplinato dal TUIR, nonché il loro particolare regime IVA e IRES disciplinato dalla legge 398/1991.

Dall'altro lato si ritiene che per una ASD non vi siano altre conseguenze negative derivanti dall'assunzione dell'ulteriore status di APS. In particolare, dovrebbe rimanere invariata ed applicabile alle ASD-ETS/APS la disciplina fiscale di cui all'art. 69, comma 2, TUIR (esenzione dal reddito imponibile dei compensi sportivi fino a 10.000 euro per periodo d'imposta) e la deducibilità ex art. 90, comma 8, legge 289/2002 (quali spese di pubblicità ex art. 74, comma 2, TUIR) delle sponsorizzazioni fino a 200.000 €. Tuttavia il regime agevolativo da applicare alle ASD presuppone, secondo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 30.10.2020, n. 24084, la prevalenza della sostanza sulla forma. E' essenziale infatti porre l'attenzione sull'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e l'onere di fornire piena prova della mancanza di intenti lucrativi è considerato di esclusiva spettanza del contribuente, senza che si possa ritenere sufficiente il dato della mera affiliazione alle federazioni sportive e al CONI, nonostante viene ritenuto un fattore decisivo.

L'aspetto più delicato che impegna dottrina e giurisprudenza sta nel concetto di decommercializzazione dell'ente: una decommercializzazione che, per rilevare sotto l'aspetto impositivo, deve essere sempre effettiva e sostenuta da un concreto substrato probatorio. Il riconoscimento di queste agevolazioni tributarie, infatti, risulta espressamente sancito per gli enti di tipo associativo che siano avulsi dallo svolgimento di una attività commerciale. Lo scollamento dal criterio connesso alla commercialità, poi, non può derivare in alcun modo dal mero elemento formale, ossia nella veste giuridica assunta (nel nostro caso, un'associazione sportiva dilettantistica), nè dal corretto e completo inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la vita associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività priva di finalità lucrative.

A differenza del passato, il solo elemento formale dell'iscrizione alle federazioni sportive e al CONI non basta a garantire l'accesso al regime fiscale agevolato. Naturalmente, è da tenere in conto che la mancata iscrizione impedisce a priori l'accesso e si attegna pertanto come fattore essenziale, ma non più sufficiente.